CONDIZIONI GENERALI DI SERVIZIO

Informazioni Documento:

Titolo	Condizioni Generali di Servizio		
Data di emissione	21.09.2022	Versione	1.0
Data di emissione	06.09.2023	Versione	2.0
Data di emissione	30.07.2024	Versione	3.0

QUANTURE
IT CONSULTING & INNOVATIVE SOLUTIONS

Sommario

Premesse 3

1. CGS, CSS e MdO 3
2. Servizi 3
3. Corrispettivo, modalità di fatturazione e di pagamento 3
4. Durata del Contratto. Recesso 3
5. Modalità di esecuzione dei Servizi. Sub-contracting. Responsabilità di QUANTURE e decadenze 4
6. Utilizzo dei Servizi e responsabilità del Cliente 4
7. Know how, diritti di proprietà intellettuale e/o industriale 5
8. Limitazioni di responsabilità 6
9. Divieto di cessione del Contratto. Divieto di sollecitazione e penale 6
10. Sospensione dei Servizi 6
11. Messa in mora e clausola risolutiva espressa 7
12. Legge applicabile e foro competente 8
13. Modifiche delle CGS e/o dei MdO 8
14. Comunicazioni tra le Parti 8
15. Protezione dei dati personali 8
16. Clausola di riservatezza 9
17. Disposizioni finali 9
18. Utilizzo dei loghi e segni distintivi del Cliente 10

Condizioni Generali di Servizio

Premesse

Le presenti condizioni generali di servizio (di seguito "CGS"), unitamente alle condizioni speciali di servizio (di seguito "CSS"), contenute, insieme ad ulteriori previsioni di dettaglio, all'interno dei moduli d'ordine (di seguito "MdO"), disciplinano la fornitura dei servizi che QUANTURE S.p.A. a socio unico, Codice Fiscale e Partita IVA 03317290363,con sede legale in Formigine (41043 - MO), Via delle Radici n.309-315, indirizzo di Posta Elettronica Certificata ("PEC") info@pec.quanture.it (di seguito "QUANTURE" o il "Fornitore"), in persona del suo legale rappresentante*pro tempore* ovvero di rappresentante munito di procura speciale, si impegna ad effettuare nei confronti dei soggetti (solo persone giuridiche ed enti diversi da persone fisiche, qui di seguito indicati sinteticamente come "Cliente/i") che ne facciano richiesta secondo i termini e le modalità di seguito descritte.
Il Fornitore e il Cliente saranno qui di seguito indicati, congiuntamente, come le "Parti" o, disgiuntamente, come la "Parte". CGS, CSS (e relativi allegati) e MdO saranno congiuntamente indicati di seguito come il "Contratto".
Per ulteriori definizioni si fa espresso rinvio a quanto previsto nelle CSS relative ai singoli servizi offerti.

1. CGS, CSS e MdO

1.1. Le presenti CGS descrivono il contenuto generale degli impegni che le Parti si assumono con riferimento alla fornitura del/i servizio/i identificato/i nei relativi MdO.

1.2. I MdO descrivono il/i servizio/i fornito/i da QUANTURE e, nelle CSS e nelle ulteriori previsioni di dettaglio, precisano ulteriormente il contenuto specifico degli impegni che le Parti rispettivamente si assumono.

1.3. Le CGS insieme al relativo MdO e relative CSS regolano la relazione fra le Parti.

1.4. In caso di contrasto, quanto previsto nel MdO, e relative CSS, prevale su quanto previsto nelle CGS.

1.5. Fatto salvo quanto previsto all'art. 1.4. che precede, il Contratto prevale su qualsiasi altro documento contrattuale eventualmente fornito dal Cliente (inclusi, tra gli altri, condizioni generali di acquisto, ordini di acquisto).

2. Servizi

2.1. I servizi offerti dal Fornitore al Cliente sono descritti negli specifici MdO (di seguito indicati sinteticamente come "Servizio/i").

3. Corrispettivo, modalità di fatturazione e di pagamento

3.1. Il corrispettivo, le modalità di fatturazione e di pagamento con riferimento ai Servizi offerti sono indicati nei relativi MdO.

3.2. Il corrispettivo dei singoli MdO potrà essere adeguato dal Fornitore, a partire dal primo rinnovo successivo, secondo le variazioni dell'indice ISTAT NIC.

4. Durata del Contratto. Recesso

4.1. La durata e validità delle CGS è illimitata nel tempo. Diversamente, la durata dei singoli MdO è indicata nei medesimi.

4.2. L'eventuale diritto di recesso dai MdO è indicato nei medesimi. Ciascuna Parte ha facoltà di recedere dalle presenti CGS inviando all'altra una comunicazione scritta mediante raccomandata a.r. o PEC o fax con preavviso di 60 (sessanta) giorni.

4.3. Il recesso da un MdO non implica anche il recesso dalle presenti CGS. Il recesso dalle CGS implica il recesso da tutti i MdO per i quali il recesso sia possibile. Nel caso in cui il recesso da uno o più MdO non sia possibile, l'eventuale esercizio di recesso dalle CGS non ha effetto rispetto a tali MdO fino alla loro durata di validità.

5. Modalità di esecuzione dei Servizi. Sub-contracting. Responsabilità di QUANTURE e decadenze

5.1. I Servizi saranno offerti nel rispetto dei livelli previsti nei singoli MdO, con facoltà di QUANTURE di apportare modifiche tecniche migliorative dei medesimi e di aggiornare i software eventualmente concessi per l'uso dei Servizi durante l'esecuzione del Contratto. L'esecuzione potrà essere interrotta per l'effettuazione di attività di manutenzione ordinaria e straordinaria nei casi e nei modi previsti nei singoli MdO.

5.2. Il Cliente accetta che QUANTURE, nell'esecuzione del presente Contratto, possa avvalersi di subfornitori di comprovata professionalità ed esperienza. In tali ipotesi, il Fornitore conserva nei confronti del Cliente la responsabilità dell'adempimento degli obblighi dei sub-fornitori coinvolti.

5.3. Il Fornitore si impegna ad erogare i Servizi secondo le caratteristiche e i livelli di servizio descritti nei MdO, agendo con diligenza e buona fede nell'esecuzione del Contratto.

5.4. QUANTURE non sarà in nessun caso responsabile per l'uso del Servizio da parte del Cliente o di terzi da questi autorizzati e per qualsiasi danno, diretto o indiretto, che terzi possano subire per fatto od omissione, per dolo o colpa, del Cliente ovvero dei terzi da questi autorizzati.

6. Utilizzo dei Servizi e responsabilità del Cliente

6.1. Il Cliente si impegna nell'esecuzione del Contratto ad usare la più elevata diligenza professionale e buona fede al fine di non crearealcun pregiudizio al Fornitore o a terze parti. In particolare, il Cliente si impegna a:

a) fornire a QUANTURE tutte le informazioni necessarie per l'esecuzione del Contratto;
b) mettere a disposizione del Fornitore il personale necessario per la gestione dei rapporti con il medesimo;
c) mettere a disposizione di QUANTURE le infrastrutture informatiche e logistiche eventualmente indicate nel MdO;
d) mantenere adeguatamente aggiornati i dispositivi/prodotti/strumenti utilizzati per la fruizione dei Servizi;
e) concordare preventivamente con il Fornitore ogni modifica ai sistemi informatici e informativi che possa condizionare o pregiudicare la corretta erogazione dei Servizi da parte del Fornitore stesso;
f) informare tempestivamente il Fornitore di criticità, problematiche e situazioni che potrebbero anche

solopotenzialmente condizionare o compromettere l'esecuzione del Contratto;

g) utilizzare con diligenza e buona fede le apparecchiature eventualmente fornite da QUANTURE nell'ambito dei Servizi, custodirle con la diligenza del buon padre di famiglia, mantenerle in condizioni ambientali ottimali, a non trasferirle e a non cederle a terzi senza il preventivo consenso scritto di QUANTURE;

h) alla naturale scadenza del Contratto o del MdO interessato, ovvero in caso di recesso anticipato dai medesimi, restituire tempestivamente a QUANTURE i beni, le attrezzature e le apparecchiature consegnati al Cliente in forza del Contratto o del MdO interessato, e in ogni caso entro e non oltre il termine comunicato dal Fornitore.

6.2. Nel caso in cui si verifichi pregiudizio di cui al precedente Articolo 6.1. per negligenza e/o imprudenza e/o imperizia e/o malafede del Cliente, questi si obbliga a tenere manlevato ed indenne il Fornitore da qualsiasi pretesa risarcitoria e/o indennizzo e/o sanzione.

6.3. Nel caso in cui i comportamenti di cui al precedente Articolo 6.2. siano gravi e rilevanti, il Fornitore si riserva il diritto di sospendere e/o cessare l'esecuzione del MdO interessato, da comunicarsi anche via email o fax, o di risolvere il relativo Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

6.4. È fatto divieto al Cliente di richiedere l'esecuzione di MdO per attività illecite o comunque in violazione di norme di legge e/o diritti altrui. Il Fornitore in tal caso potrà esercitare il diritto di interrompere l'esecuzione del MdO interessato o risolvere il relativo Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. come previsto al precedente Articolo 6.3.

6.5. È fatto divieto al Cliente – direttamente o mezzo di terzi – di tradurre, modificare, disassemblare, decompilare, alterare programmi o parte di essi utilizzati dal Fornitore per fornire i Servizi, così come copiarei relativi materiali forniti da QUANTURE per fornire i Servizi. In ogni caso, per quanto occorrer possa e fatto salvo quanto espressamente consentito dalla legge applicabile, il Cliente si obbliga a non copiare, concederein sub-licenza, noleggiare, concedere in leasing, vendere, de-compilare, eseguire operazioni di reverse- engineering, disassemblare, tentare di ottenere il codice sorgente, modificare o tradurre, decodificare o creare lavori e/o opere derivate, e a non compiere qualsiasi azione illecita, fraudolenta sui programmi sviluppati o concessi in licenza in esecuzione dei singoli MdO a favore del Cliente o che comunque ecceda i diritti acquisiti con il Contratto. Il Fornitore in tali ipotesi potrà esercitare il diritto di interrompere l'esecuzione del MdO interessato o risolvere il relativo Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. come previsto al precedente Articolo 6.3.

6.6. Il Cliente sarà responsabile nei confronti di QUANTURE per il deterioramento o la perdita delle apparecchiature e dei dispositivi forniti da QUANTURE per l'esecuzione del MdO e dei relativi software, anche se causati da terzi e da incendi e furti presso i locali del Cliente. In particolare, dovrà rimborsare al Fornitore le spese sostenute per la sostituzione e riparazione delle apparecchiature, dispositivi e relativi software. Tali apparecchiature e dispositivi deteriorati o persi non concorreranno alla determinazione delle misurazioni del livello di servizio offerti da QUANTURE fino al completamento della sostituzione o riparazione degli stessi.

7. Know how, diritti di proprietà intellettuale e/o industriale

7.1 Il Cliente riconosce che il Fornitore è l'unico titolare del *know how* e dei diritti di proprietà intellettuale e industriale relativi a invenzioni e programmi (inclusi codice sorgente, script, software, documentazione e programmi scritti, studi, ecc.) e a quant'altro sia stato preparato, realizzato, sviluppato in esecuzione dei singoli Servizi nell'interesse del Cliente, inclusi metodi e procedure industriali, fermo restando il diritto del Cliente di utilizzarli nei termini e alle condizioni previste dalla legge e dal Contratto.

7.2 In ogni caso, per quanto occorrer possa e fatto salvo quanto espressamente consentito dalla legge applicabile, il Cliente si obbliga a non copiare, concedere in sub-licenza, noleggiare, concedere in leasing, vendere, de-compilare, eseguire operazioni di reverse-engineering, disassemblare, tentare di ottenere il codice sorgente, modificare o tradurre, decodificare o creare lavori e/o opere derivate, e a non compiere qualsiasi azione illecita, fraudolenta sui programmi sviluppati o concessi in licenza in esecuzione dei singoli Servizi a favore del Cliente o altra azione che comunque ecceda i diritti acquisiti con il Contratto. Ove nell'esecuzione del Contratto il Fornitore si avvalga di software e soluzioni offerti da terze parti, le licenze d'uso da questi predisposte, anche laddove intestate a QUANTURE, regoleranno il rapporto con il Cliente e prevarranno su qualsiasi disposizione non conforme del presente Contratto nei limiti previsti dalle suddette licenze. Il Cliente si impegna ad accettare e rispettare i termini delle suddette licenze. Il Cliente dichiara di essere a conoscenza del fatto che le licenze intercorrono fra il Cliente ed il licenziante, restando esclusa ogni responsabilità a carico di QUANTURE. Inoltre, con la sottoscrizione del Contratto, il Cliente autorizza e conferisce mandato al Fornitore per accettare, in suo nome e per suo conto, le condizioni di servizio offerte da terze parti per l'erogazione dei Servizi di cui ai singoli MdO; pertanto, ogni onere, costo e responsabilità derivante da tali contratti conclusi con terze parti sarà in capo esclusivo al Cliente.

8 **Limitazioni di responsabilità**

8.1 Il Cliente riconosce che i Servizi erogati dal Fornitore potrebbero non raggiungere gli obiettivi o avere gli effetti che il Cliente medesimo si è prefissato, nonostante l'applicazione da parte del Fornitore della migliore diligenza e professionalità e l'utilizzo di tecniche adeguate con riferimento alla tipologia di Servizi erogati. Il Cliente riconosce altresì che il Fornitore non potrà in alcun caso essere ritenuto responsabile dei ritardi o malfunzionamenti nella prestazione dei Servizi dipendenti da eventi fuori dal ragionevole controllo del Fornitore medesimo quali, a titolo esemplificativo:

a) eventi di forza maggiore;

b) eventi dipendenti da fatto di terzi quali, a titolo meramente esemplificativo, provvedimenti adottati da parte di autorità pubbliche e/o l'interruzione o il malfunzionamento delle reti telematiche e/o delle linee elettriche;

c) malfunzionamento dei terminali o degli altri sistemi di comunicazione utilizzati dal Cliente, di proprietà del medesimo o di terze parti, o uso improprio degli stessi e/o delle modalità di accesso al Servizio da parte del Cliente o di terzi;

d) atti od omissioni compiuti dal Cliente e/o da suoi collaboratori e/o fornitori e in contrasto con le obbligazioni da questi assunte ai sensi del presente Contratto o di un MdO e, più in generale,

malfunzionamenti causati dall'utilizzo improprio dei Servizi da parte del Cliente o di terzi.

8.2 Nelle ipotesi di cui all'Articolo 8.1 e in ogni caso nelle ipotesi di cui all'Articolo 6, il Fornitore non potrà essere in nessun caso ritenuto responsabile nei confronti del Cliente o di terzi per perdita di profitto, mancato guadagno, né per qualsiasi altra forma di lucro cessante o danno comunque derivato dall'esecuzione delle presenti CGS o di ogni singolo MdO.

8.3 In nessun caso la responsabilità del Fornitore derivante da o relativa all'esecuzione del Contratto potrà essere superiore al 50% dell'importo annuale che il Cliente è tenuto a pagare in forza dei MdO in esecuzione dei quali sorge la pretesa risarcitoria, fatto salvo il dolo o la colpa grave del Fornitore.

8.4 Laddove il Cliente si avvalga di terzi sub-fornitori, per interventi funzionali o non funzionali all'esecuzione del Contratto, il Fornitore non sarà responsabile nei confronti del Cliente per eventuali disservizi/guasti/malfunzionamenti imputabili a detti terzi. In quest'ultimo caso il Cliente si impegna a manlevare e, comunque, a tenere indenne il Fornitore da ogni e qualsiasi pretesa, istanza, azione, costo, spesa (incluse quelle legali) od onere derivanti da inadempienze del suo sub-fornitore.

8.5 Il Cliente, ai sensi dell'art. 1462 c.c., si impegna a non opporre eccezione alcuna in merito all'esatto adempimento dei Servizi, se non previo pagamento dell'intero corrispettivo previsto dal Contratto medesimoe di quello concordato dalle Parti.

9 Divieto di cessione del Contratto. Divieto di sollecitazione e penale

9.1 È fatto espresso divieto al Cliente di cedere, in assenza di specifica autorizzazione per iscritto del Fornitore, il presente Contratto: ossia di cedere in tutto o in parte i diritti e gli obblighi derivanti dalle presenti CGS e dai relativi MdO.

9.2. Il Cliente si impegna a non conferire alcun incarico di consulenza professionale e a non assumere, direttamente o indirettamente, presso il Cliente e/o altre società del gruppo a cui appartiene, il personale QUANTURE impiegato nell'erogazione dei Servizi, come pure a non sollecitare attivamente la collaborazione e le prestazioni degli stessi, per tutta la durata di erogazione del Servizio e per i 12 mesi successivi alla cessazione, per qualsivoglia ragione, degli effetti del relativo MdO. Resta inteso che in caso di mancata osservanza di tale obbligazione, il Cliente si impegna a corrispondenre a QUANTURE una somma di euro 50.000,00 (cinquantamila/00) a titolo penale, fatto salvo il diritto del Fornitore ad agire per il risarcimento del maggior danno.

10 Sospensione dei Servizi

10.1 Fermo restando quanto disposto all'Articolo 6 e fatta salva l'applicazione del successivo Articolo 11, il Fornitore, a sua discrezione e senza che l'esercizio di tale facoltà possa essergli contestata come inadempimento o violazione del Contratto, si riserva la facoltà di sospendere il Servizio, dando 15 (quindici) giorni di preavviso, nel caso in cui:

a) il Cliente si renda inadempiente o violi anche una soltanto delle disposizioni contenute nel Contratto;
b) vi siano fondate ragioni per ritenere che i Servizi siano utilizzati da terzi non autorizzati;

c) si verifichino casi di forza maggiore o circostanze che, ad insindacabile giudizio del Fornitore, impongano di eseguire interventi di emergenza o relativi alla risoluzione di problemi di sicurezza, pericolo per l'intera rete e/o per persone o cose; in tal caso, i Servizi saranno ripristinati quando QUANTURE, a sua discrezione, abbia valutato che siano state effettivamente rimosse o eliminate le cause che avevano determinato la suasospensione/interruzione;

d) il Cliente si trovi coinvolto, a qualsiasi titolo, in una qualsiasi controversia giudiziale o anche stragiudiziale di natura civile, penale o amministrativa e comunque nel caso in cui detta controversia abbia ad oggetto atti e comportamenti posti in essere attraverso i Servizi;

e) la sospensione sia richiesta dall'autorità giudiziaria;

f) il Cliente utilizzi apparecchiature e/o software difettosi o non omologati, o che presentino delle disfunzioni che possano arrecare problemi di sicurezza e/o vulnerabilità dei Servizi, possano danneggiare l'integrità dellarete e/o disturbare il Servizi e/o creare rischi per l'incolumità fisica delle persone e delle cose;

g) il Cliente risulti iscritto nell'elenco dei protesti, sia dichiarato insolvente, sia stato ammesso o sottoposto ad una procedura concorsuale;

h) il Cliente non provveda al pagamento del corrispettivo entro i termini di cui al presente Contratto.

11 Messa in mora e clausola risolutiva espressa

11.1 Il Fornitore può risolvere in qualsiasi momento il presente Contratto nel caso in cui il Cliente non ponga rimedio ad una sua qualsiasi violazione dei termini del medesimo, entro il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi dalla notifica scritta da parte dello stesso Fornitore della relativa violazione.

11.2 Tuttavia, il Fornitore si riserva la facoltà di dichiarare il Contratto e i MdO di cui al Contratto risolti di diritto ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1456 c.c. con semplice comunicazione scritta da inviarsi a mezzo PEC o raccomandata A/R, oltre che nei casi già indicati all'Articolo 6, nei seguenti casi di inadempimento ritenuti gravi ed irreparabili:

a) il Cliente violi anche solo uno degli obblighi previsti negli Articoli 3, 6, 7, 15 e 16 delle presenti CGS, così come le disposizioni previste nei documenti cui queste facciano rinvio;

b) il Cliente compia, utilizzando il Servizio, qualsiasi attività illecita, fraudolenta, e/o non conforme alle disposizioni nazionali vigenti;

c) il Cliente ceda in tutto o in parte il Contratto a terzi, senza il rispetto di quanto stabilito nell'Articolo 9.1;

d) il Cliente risulti iscritto nell'elenco dei protesti, sia dichiarato insolvente, sia stato ammesso o sottoposto ad una procedura concorsuale;

e) in caso di mancato pagamento anche di una sola fattura emessa dal Fornitore per contributi e/o canoni e/o corrispettivi economici dovuti in virtù del Contratto. Qualora, in quest'ultimo caso, il Servizio sia stato nel frattempo attivato, il Fornitore tratterrà le somme eventualmente pagate e avrà diritto a percepire gli importi maturati fino al momento della risoluzione del Contratto, nonché di richiedere il pagamento degli interessi di mora di cui al D.lgs. 231/2002;

f) il Cliente violi il divieto di storno e di non sollecitazione di cui all'Articolo 9.2.

11.3 A far data dalla risoluzione del Contratto e dei MdO, verificatasi nei casi previsti dall'Articolo 11.2, i Servizi verranno disattivati e il Fornitore avrà facoltà di addebitare al Cliente ogni eventuale ulteriore onere che lo

stesso abbia dovuto sopportare, restando in ogni caso salvo il suo diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti. Nessuna richiesta di risarcimento danni potrà essere avanzata nei confronti del Fornitore dal Cliente, in relazione a quanto specificato nel presente articolo.

11.4 Il Cliente ha la facoltà di dichiarare il Contratto e i MdO di cui al Contratto risolti con comunicazione scritta da inviarsi a mezzo PEC o raccomandata a.r., ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., nei seguenti casi, considerati dalle Parti come ipotesi di inadempimento gravi ed irreparabili:

a) qualora i livelli di servizio offerti nei MdO non siano rispettati per oltre il 20% in un mese;

b) il Fornitore risulti iscritto nell'elenco dei protesti, sia dichiarato insolvente, sia stato ammesso o sottoposto ad una procedura concorsuale;

c) il Fornitore vìoli anche solo uno degli obblighi di cui agli artt. 5, 15, 16 e 18 delle presenti CGS.

12 Legge applicabile e foro competente

12.1 La legge applicabile al Contratto è quella italiana.

12.2 Il foro competente per qualsiasi controversia in materia di interpretazione o di esecuzione del presente Contratto è quello di Modena, con espressa deroga a quanto eventualmente diversamente stabilito da leggi o convenzioni internazionali.

12.3 A parziale eccezione di quanto precede, QUANTURE potrà, a proprio insindacabile giudizio, agire nei confronti del Cliente presso qualsiasi Foro avente giurisdizione nei confronti di quest'ultimo.

13 Modifiche delle CGS e/o dei MdO

13.1 Il Fornitore si riserva il diritto di modificare in ogni momento le presenti CGS, nonché i termini e le condizioni dei MdO, con comunicazione via e-mail al Cliente con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni. Il Cliente conviene e concorda che tale comunicazione potrà essere effettuata anche per il tramite di pubblicazione di un avviso dedicato sul sito del Fornitore: quanture.com.

13.2 Nel caso di modifiche alle CGS e/o a uno o più MdO, il Cliente avrà la facoltà di recedere dalle CGS e/o dal/dai MdO interessato/i dalle modifiche apportate, inviando al Fornitore la relativa comunicazione entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del Fornitore di cui all'art. 13.1. Trascorso inutilmente tale termine, le modifiche notificate si intenderanno accettate e pienamente vincolanti ed efficaci nei confronti del Cliente.

13.3 Fermo quanto sopra, il Fornitore si riserva altresì il diritto di modificare e aggiornare le CGS nonché i termini e le condizioni dei MdO per allinearli a modifiche legislative della normativa di riferimento a livello nazionale e/o comunitario e/o internazionale applicabile al Contratto; tali modifiche saranno comunicate al Cliente via email o tramite pubblicazione di un avviso dedicato sul sito del Fornitore: quanture.com. Tali modifiche, in virtù della loro cogenza normativa, saranno applicabili tra le Parti dalla data di comunicazione/pubblicazione delle stesse.

14 Comunicazioni tra le Parti

14.1 Salvo ove espressamente previsto altrimenti nel Contratto, le Parti convengono e concordano l'utilizzo della posta elettronica per l'effettuazione delle comunicazioni richieste o da effettuarsi ai sensi delle presenti CGS e/o dei singoli MdO. I rispettivi dati di contatto delle Parti sono precisati nei relativi MdO.

15 Protezione dei dati personali

15.1 Le Parti riconoscono di essersi reciprocamente e adeguatamente informate ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "Regolamento") delle possibili attività di trattamento di dati personali legate al Servizio fornito ai sensi del Contratto e dichiarano che tratteranno i dati personali in conformità con le relative disposizioni di legge.

15.2 Con riferimento al trattamento dei dati personali relativi alle Parti, il Cliente e il Fornitore agiranno reciprocamente in qualità di titolari del trattamento; in particolare, il Fornitore dichiara che tratterà i dati personali in qualità di titolare del trattamento come meglio precisato nella propria informativa privacy consultabile al seguente link https://quanture.com/informativa-privacy-quanture/.

15.3 Con specifico riferimento ai Servizi, il Fornitore agisce tipicamente in qualità di Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento, attenendosi alle istruzioni impartite dal Cliente e dettagliate nel Contratto per il trattamento dei dati personali di cui alle CSS, obbligandosi altresì ad osservare gli applicabili provvedimenti pro tempore vigenti dell'autorità di controllo competente.

16 Clausola di riservatezza

16.1 Le Parti garantiscono reciprocamente che il proprio personale e il personale di soggetti da essi eventualmente incaricati, tratteranno come riservata ogni informazione ed ogni altro dato di cui venissero a conoscenza durante od in relazione ad ogni attività inerente l'esecuzione del Contratto.

16.2 Le Parti si obbligano reciprocamente a mantenere riservati i dati e le informazioni di cui vengano in possesso e/o a conoscenza in conseguenza del Contratto, a non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari e funzionali all'esecuzione del medesimo.

16.3 Tale obbligo concerne altresì le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che il Fornitore sviluppa e/o realizza in esecuzione delle prestazioni contrattuali nonché tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto.

16.4 A seguito di quanto sinora espresso, le Parti sono responsabili per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e/o collaboratori, nonché dei propri eventuali sub-fornitori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza e segretezza di cui al Contratto.

16.5 Qualora una Parte, direttamente o indirettamente, si renda responsabile della divulgazione delle informazioni riservate e confidenziali, l'altra Parte ha diritto di chiedere il risarcimento dei danni subiti. Tale facoltà deve ritenersi esclusa qualora la divulgazione sia necessaria per l'esecuzione del Contratto per l'adempimento delle obbligazioni contrattuali, ovvero avvenga con il consenso scritto dall'altra Parte, nonché nei casi in cui si rende necessaria per adempiere ad obblighi di legge o di regolamento o a richieste e

provvedimenti di autorità.

17 Disposizioni finali

17.1 Il presente Contratto non crea alcun rapporto fiduciario, di lavoro, di joint venture e/o di associazione, di società di fatto o di altra natura tra le Parti. Nessuna delle Parti si impegna, in virtù del Contratto o altrimenti, a farsi carico di qualsiasi obbligo dell'altra, sia normativo sia contrattuale, o ad assumere responsabilità per gli affari o l'attività dell'altra Parte.

17.2 Il presente Contratto annulla e sostituisce ogni altra precedente intesa eventualmente intervenuta tra le Parti avente ad oggetto i Servizi e costituisce la manifestazione ultima ed integrale degli accordi conclusi tra le Parti su tale oggetto.

17.3 L'eventuale inefficacia e/o invalidità, totale o parziale, di una o più clausole del Contratto non comporterà l'invalidità delle altre, le quali dovranno ritenersi pienamente valide ed efficaci tra le Parti.

17.4 Per tutto quanto non previsto espressamente dal Contratto, le Parti fanno espressamente rinvio alle norme di legge vigenti al momento della conclusione del Contratto, in quanto compatibili.

18 Utilizzo dei loghi e segni distintivi del Cliente

18. 1 In relazione allo svolgimento dell'attività oggetto del Contratto, il Cliente concede al Fornitore il diritto, non esclusivo e revocabile, di utilizzare i loghi, marchi e gli altri segni distintivi del Cliente all'interno delle proprie presentazioni, relazioni o rapporti indirizzati al Cliente, nonché nell'ambito di presentazioni e pubblicazioni, inclusa la pubblicazione sui siti web e canali di comunicazione del Fornitore, rivolte a terzi peri fini di referenze e menzione dei Servizi offerti dal Fornitore.